Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970, n. 387.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Palestrina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Palestrina (distretto notarile di Roma);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105;

Viste le deliberazioni dei comuni di Bellegra del 18 aprile 1964, Capranica Prenestina del 28 marzo 1965, Castel S. Pietro Romano del 18 settembre 1964, Cave del 1° dicembre 1965, Gallicano nel Lazio dell'11 febbraio 1965, Genazzano del 5 settembre 1964, Olevano Romano del 12 febbraio 1964, Palestrina del 6 ottobre 1964, Poli del 4 gennaio 1964, Rocca di Cave del 19 gennaio 1964, Roiate del 18 gennaio 1970, S Vito Romano dell'11 gennaio 1964 e Zagarolo del 22 dicembre 1967;

Considerata la persistente inattività dell'archivio notarile mandamentale predetto, il quale quindi non risponde ad alcuna concreta utilità per la popolazione;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Palestrina è soppresso.

Gli atti che vi sono conservati, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nel competente archivio notarile distrettuale; gli atti notarili ricevuti dai notai cessati anteriormente ai cento anni, saranno depositati nel competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. 388.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo convenuto di lire 16.000.000, dai germani signori Teresa Martuscelli in Ferrieri, dottor Giovanni Martuscelli, dott. Anselmo Martuscelli, Clara Martuscelli in Avati, ing. Mario Martuscelli ed ing. Antonio Martuscelli, alcune porzioni di immobile facenti parte della palazzina sita in Roma con ingresso al numero civico 2/*B* di via Mentana, ivi compreso anche un appartamento sito al primo piano, distinto col numero int. 4, composto di sette camere ed accessori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Vasto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Vasto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vasto (Chieti);

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dottor Franz Ritucci Chinni, del comm. Vitale Artese, dell'ing. Luigi Artruda, della signora Filomena della Pelle e del sig. Antonino Guastadisegni;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo,

contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Vasto (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con Casalbordino in località Torre Sinello a distanza di ml. 400 dalla battigia per continuare a 150 ml. di distanza dalla ferrovia Pescara-Termoli fino ad intersecarsi con la stessa in località C. Calansa per continuare lungo la sede ferroviaria fino a fosso Aprucino da dove discende per quota 37 fino al mare. Il limite del vincolo si diparte di nuovo dalla scogliera di punta Penna sopra al porto per passare a quota 20, 26, 32 per il casellario ferroviario, per quota 56, 66, 69, 112, 99, 110, fino a toccare la strada statale n. 16 Adriatica all'incrocio della strada per il cimitero, per lasciare la stessa al limite del perimetro urbano di Vasto e continuare lungo le scarpate fino a quota 113 per discendere per le quote 50, 16, 14, 15, 12, 12, fino al confine comunale con S. Salvo. Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Vasto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo;

(*Omissis*).

COMUNE DI VASTO

La limitazione del vincolo proposto parte dal confine comunale con Casalbordino in località torre Sinello a distanza di ml. 400 dalla battigia per continuare a 150 ml. di distanza dalla ferrovia Pescara-Termoli fino ad intersecarsi con la stessa in località C. Calansa per continuare lungo la sede ferroviaria fino a fosso Aprucino da dove discende per quota 37 fino al mare. Il limite del vincolo si diparte di nuovo dalla scogliera di punta Penna sopra al porto per passare a quota 20, 26, 32 per il casellario ferroviario, per quota 52, 66, 69, 112, 99, 110, fino a toccare la strada statale n. 16 Adriatica all'incrocio della strada per il cimitero, per lasciare la stessa al limite del perimetro urbano di Vasto e continuare lungo le scarpate fino a quota 113 per discendere per le quote 50, 16, 14, 15, 12, 12, fino al confine comunale con S. Salvo.

Tale proposta di vincolo viene approvata all'unanimità con astensione del sindaco.

(*Omissis*).

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1970.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Considerato che il dott. Calogero Gangarossa è stato nominato direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, in sostituzione del dott. Achille Pianese;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al comitato predetto del dott. Achille Pianese;

Decreta:

Il dott. Calogero Gangarossa, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Achille Pianese, che cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Registro n. 5, foglio n. 398

(5836)